



## SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO

**Parere SUAP** per modifica sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale - Attivazione linea recupero rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13, R5 Allegato C Parte IV D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 1/18 e s.m.i.– Ditta VINCENZO PILONE Srl. con sede legale ed impianto sito in Mondovì, Via Vecchia di Pianfei, 2/B.

### Attività IPPC

3.5: Fabricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.

(Rif. Pratica n. 08.02/45)

Procedimento Sportello Unico delle Attività Produttive di Mondovì 38/2024

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che

- con provvedimento unico prot. n. 46725 del 24/11/2023 del SUAP di Mondovì, è stata rilasciato alla ditta VINCENZO PILONE Srl con sede legale ed impianto sito nel Comune di Mondovì, Via Vecchia di Pianfei, 2/B – P. IVA 00621350040 - il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'attività IPPC 3.5: Fabricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno;
- in data 13/09/2023, la ditta VINCENZO PILONE Srl ha presentato l'istanza di avvio della procedura di Verifica, ex art. 19, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e L. R. 13/2023, per l'attivazione di una linea di recupero R5 del EER 170504 – Terre e rocce da scavo – nella produzione di laterizi dell'impianto di Mondovì;
- il procedimento sopracitato si è concluso con la Determinazione dirigenziale provinciale n. 7896 del 28/12/2023 di esclusione dalla procedura di Valutazione ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023;
- in data 5/02/2024, è pervenuta comunicazione di modifica non sostanziale all'impianto IPCC, assentita dalla Provincia con presa atto prot. n. 45374 del 30/05/2024;
- in data 19/02/2024, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Mondovì ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della ditta VINCENZO PILONE Srl con sede legale e impianto in Mondovì, Via Vecchia di Pianfei, 2/B – P.IVA 00621350040 - intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-teries del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale relativamente

all'attivazione di una linea di recupero R13 ed R5 del rifiuto di cui al codice EER 170504 - Terre e rocce da scavo – nella produzione di laterizi dell'impianto di Mondovì;

- con nota prot. n. 19323 del 7/03/2024, è stata convocata, per il giorno 9/04/2024, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quarter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Mondovì, il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Regionale S.L. CN1 di Mondovì, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta VINCENZO PILONE Srl, quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
  - o il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza, e due funzionari tecnici del Settore Tutela del Territorio della Provincia;
  - o un funzionario tecnico del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
  - o due Tecnici ed un consulente per la ditta VINCENZO PILONE Srl;
- i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 31635 del 14/04/2024, la Provincia ha formulato una nota di richiesta integrazioni a cui è stata allegata la nota del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, prot. n. 32347 del 11/04/2024;
- con nota del 14/05/2024, la ditta VINCENZO PILONE Srl ha chiesto una proroga per la presentazione della documentazione integrativa, concessa con nota prot. n. 42767 del 21/05/2024;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 11/06/2024, la Ditta VINCENZO PILONE Srl ha trasmesso, per il tramite del SUAP, la documentazione chiesta con la nota del 14/04/2024;
- con nota prot. n. 53077 del 27/06/2024, è stata convocata, per il giorno 17/07/2024, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quarter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Mondovì, il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Regionale S.L. CN1 di Mondovì, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta VINCENZO PILONE Srl, quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
  - o il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza, e un funzionario tecnico del Settore Tutela del Territorio della Provincia;
  - o due funzionari tecnici del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
  - o due Tecnici ed un consulente per la ditta VINCENZO PILONE Srl;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione per le modifiche richieste;

- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- in data 22/07/2024 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo di cui al prot. n. 65604 del 18/07/2024;
- in data 23/09/2024 e 7/10/2024 la ditta VINCENZO PILONE Srl ha inoltrato documentazioni integrative volontarie;
- le risultanze della conferenza, ed in particolare le prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti, sono state recepite negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento;

**ritenuto**

- necessario, sulla base di quanto emerso nel corso della Conferenza di Servizi, inserire nel provvedimento le seguenti prescrizioni e/o condizioni:
  - vengono ridotti del 10% rispetto ai valori attualmente fissati, i limiti previsti ai camini n. 1, 2 e 8, derivanti dall'essiccatore e dal forno di cottura e inserite, su tali camini, limiti per i parametri metalli pesanti, PCB, IPA e PCDD/PCDF;
  - sono prescritti su tali camini, per i primi 2 anni dall'avvio dell'attività di recupero rifiuti, una frequenza di autocontrollo semestrale per i microinquinanti. Al termine di tale periodo, la Ditta dovrà relazione a Provincia, Comune e ARPA in merito all'esito dei controlli effettuati. Qualora non dovessero emergere criticità, si potrà passare, anche per i tali parametri, ad una frequenza di autocontrollo biennale;
  - devono essere effettuate verifiche preliminari di ammissibilità dei rifiuti e verifiche durante i conferimenti in impianto, secondo il protocollo di campionamento allegato all'istanza e l'istruzione operativa IO100108;
  - lo spostamento dei rifiuti, nell'attraversamento della strada comunale denominata Via Vecchia di Pianfei, deve essere effettuata utilizzando apposito FIR, come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, in quanto le soluzioni tecniche e gestionali adottate ed in progetto sono compatibili con le migliori tecniche disponibili, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati tecnici 1 - aggiornamento 1 e 2 - aggiornamento 1 che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
- che il presente provvedimento debba modificare gli Allegati tecnici 1 e 2 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rinnovata con Provvedimento SUAP prot. n. 46725 del 24/11/2023, secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico 1 - aggiornamento 1 e nell'Allegato Tecnico 2 - aggiornamento 1 che costituiscono parti integranti del presente parere;
- sono state predisposte apposite prescrizioni per il controllo della realizzazione delle modifiche e dell'esercizio dell'impianto per quanto attiene a specifici aspetti ambientali;

**rilevato che**, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2 della L.241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.

## visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il Decreto 06 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis." ed in particolare l'art. 10 in merito alla disciplina transitoria;
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l'uniforme applicazione del D.Lgs. 46/2014:
  - la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: "Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale";
  - prot. n. 13.200.50/DISP/AIA della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte "Orientamenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
  - Circolare Ministeriale n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
  - Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero "Ulteriori critieri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione

*integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46".*

- la Circolare Ministeriale n. 27569 del 14 novembre 2016, avente ad oggetto: "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46";
- il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";
- la L.R. 10 gennaio 2018, n.1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";
- l'art. 24 della L.R. n.1/2018 che conferma la delega alle Province per lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione rifiuti non espressamente attribuite ad altri Enti, ivi compresi pertanto i provvedimenti di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'art. 28 del D.Lgs 22/97 e s.m.i. (ora art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

#### **DATO ATTO CHE**

- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX della parte II - Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Cuneo – ed al Sindaco del Comune di Mondovì, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del provvedimento unico prot. n. 46725 del 24/11/2023 del SUAP di Mondovì, così come aggiornato dall'Allegato n. 2, aggiornamento 1 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- in caso intervengano variazioni nelle titolarità della gestione, si deve far riferimento a quanto previsto al comma 4 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione di quanto disposto dagli artt. 29-decies e 29-quattuordecies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;

- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la Provincia si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.P. n. 34 del 06.05.2016;

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**visto** il Decreto Presidenziale n. 19 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012;

**visto** l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visti** gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

- **in ordine alla modifica sostanziale**, ai sensi degli artt. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale provvedimento unico prot. n. 46725 del 24/11/2023 del SUAP di Mondovì, è stata rilasciato alla ditta VINCENZO PILONE Srl con sede legale ed impianto sito nel Comune di Mondovì, Via Vecchia di Pianfei, 2/B – P. IVA 00621350040 - nei seguenti termini:
  - **modifica** degli Allegati Tecnici 1 e 2 del provvedimento SUAP prot. n. 46725 del 24/11/2023, secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico 1 - aggiornamento 1 e nell'Allegato Tecnico 2 - aggiornamento 1 che costituiscono parti integranti del presente parere;
  - **approvazione**, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle LL.RR. 44/2000 e s.m.i., 23/2015 e 1/2018, del progetto relativo alla realizzazione e attivazione linea recupero rifiuti speciali non pericolosi EER 170504 - Terre e rocce da scavo (operazioni R13, R5 Allegato C, Parte IV, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i) nella produzione di laterizi dell'impianto di Mondovì;
  - **autorizzazione**, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle LL.RR. 44/2000 e s.m.i., 23/2015 e 1/2018, all'esercizio ed alla gestione delle operazioni di cui sopra, presso l'impianto di produzione laterizi di Mondovì;

**a condizione che vengano rispettati** i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli

**Allegati tecnici 1 e 2** del provvedimento SUAP prot. n. 46725 del 24/11/2023, così come aggiornati dagli Allegati n. 1 e n. 2 - aggiornamento 1 del presente atto, nonché della planimetria, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;

- **di dare atto** che l'istante deve provvedere al versamento delle garanzie finanziarie tali da assicurare, in ogni momento, la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell'area autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie che devono essere versate - **entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo del SUAP competente - secondo i criteri e le modalità previsti nella D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e s.m.i.;**

### **EVIDENZIA CHE**

- resta invariato il termine per il riesame con valenza di rinnovo al 24/11/2033 dell'autorizzazione unica ambientale rilasciata con Provvedimento Unico SUAP prot. n. 46725 del 24/11/2023, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come i valori limite e le prescrizioni, ivi riportati e non modificati dal presente parere;
- il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente;
- in conformità a quanto disposto dagli artt. 29-decies, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., **almeno 15 giorni prima dall'avvio al forno del primo impasto contenente il rifiuto recuperato, la ditta deve darne comunicazione** alla Provincia e, per conoscenza, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), al Sindaco del Comune di Mondovì e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia, ai sensi dell'art. 29-novies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-novies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- il presente atto concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti.

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Luciano FANTINO

*I funzionari estensori:*  
Dott.ssa Stefania Viale  
Geom. Pierangelo Filippi  
Elena Sarale



## AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AGGIORNAMENTO per MODIFICA SOSTANZIALE

**VINCENZO PILONE S.r.l. - MONDOVI'**

### **ALLEGATO TECNICO 1 - AGGIORNAMENTO 1**

<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE - <i>INVARIATO</i> .....</b>	<b>1</b>
<b>ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE - <i>AGGIORNATO</i> .....</b>	<b>1</b>
<i>Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute - <i>AGGIORNATO</i> .....</i>	<b>1</b>
<b>ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC - <i>AGGIORNATO</i>.....</b>	<b>2</b>
<i>Confronto con MTD - <i>INVARIATO</i> .....</i>	<b>2</b>
<i>Valutazioni livelli di consumo ed emissioni, problematiche ambientali emerse nel corso di validità dell'AIA - <i>AGGIORNATO</i>.....</i>	<b>2</b>
<b>QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI - <i>AGGIORNATO</i>.....</b>	<b>3</b>
<i>Ciclo produttivo - <i>INVARIATO</i> .....</i>	<b>3</b>
<i>Produzione ed uso dell'energia - <i>INVARIATO</i> .....</i>	<b>3</b>
<i>Emissioni in atmosfera - <i>AGGIORNATO</i> .....</i>	<b>4</b>
<i>Scarichi acque reflue - <i>INVARIATO</i> .....</i>	<b>11</b>
<i>Gestione rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - NUOVO .....</i>	<b>11</b>
<i>Emissione sonore - <i>INVARIATO</i> .....</i>	<b>16</b>
<i>Sicurezza industriale e adempimento ex DM 272/2014 (ora DM 95/2019) - <i>INVARIATO</i>.....</i>	<b>16</b>

# Inquadramento territoriale ed ambientale - **INVARIATO**

## **Assetto impiantistico attuale - AGGIORNATO**

### ***Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute - AGGIORNATO***

Nell'installazione viene svolta l'attività IPPC 3.5): "Impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con capacità di produzione di oltre 75 t/die"

In particolare lo stabilimento produce elementi per strutture murarie (mattoni) e blocchi per solai. Le materie prime sono argilla e marna, provenienti prevalentemente da cave di proprietà e di terzi, acqua e coke di petrolio, utilizzato come additivo per migliorare la porosità del prodotto finito. La Ditta ha provveduto ad inserire nuove tipologie di materie prime, appartenenti alla categoria end-of-waste, in parziale sostituzione di materia vergine da cava e del pet-coke (tale modifica è stata assentita con presa d'atto della Provincia - Prot. n. 45374 del 30/05/2024). Intende inoltre attivare una linea di recupero R13 ed R5 del rifiuto cod. EER 170504 - terre e rocce da scavo - per la produzione di laterizi. Il progetto preliminare è stato oggetto di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., conlusasi con l'esclusione dalla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale. Quindi la Ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'AIA, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Le attività di recupero rifiuti in progetto risultano equivalenti - sotto il profilo tecnologico - a quanto già oggi svolto presso l'installazione; infatti saranno realizzati stoccaggi di materiali simili agli attuali e saranno impiegate le medesime tecnologie.

La produzione massima dichiarata è pari a 700 t/g. Mentre fino al rinnovo l'azienda lavorava tutto l'anno a ciclo continuo, con fermate programmate ai soli fini della manutenzione dello stesso, negli ultimi anni i giorni di lavoro di forno ed essiccatore si sono ridotti, in particolare nell'anno 2021 gli impianti hanno lavorato 129 g, con una produzione pari a circa 87.000 t/a. A fronte dell'avvio delle attività di recupero in progetto, la produzione del laterificio rimarrà invariata rispetto allo stato attuale. Il quantitativo annuo di rifiuti avviati a recupero, fino a un massimo di 30.000 t/anno, sostituirà un uguale quantitativo di materia prima vergine.

La Ditta non ha effettuato ...omissis...

## ***Impianti e attività ausiliarie - AGGIORNATO***

Energia - INVARIATO

Emissioni in atmosfera - INVARIATO

Consumi idrici e scarichi acque reflue - INVARIATO

Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche. - INVARIATO

Gestione rifiuti - ELIMINATO (inserito nuovo paragrafo pag. 12)

Sicurezza industriale e adempimento ex DM 272/2014 (ora DM 95/2019) - INVARIATO

# Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC - AGGIORNATO

## Confronto con MTD - INVARIATO

### Valutazioni livelli di consumo ed emissioni, problematiche ambientali emerse nel corso di validità dell'AIA - AGGIORNATO

La produzione ...omissis...

La Ditta ha aggiornato il flusso degli inquinanti presenti nelle emissioni convogliate, sulla base degli autocontrolli effettuati nel 2020 e nel 2022, che vengono riportati nella seguente tabella, a confronto con quelli comunicati in occasione del rinnovo:

ANNO	Polveri (t/a)	SO <sub>x</sub> (t/a)	NO <sub>x</sub> (t/a)	CO (t/a)	COVNM (t/a)	Composti del Cloro (come HCl) (t/a)	Composti del Fluoro (come HF) (t/a)
Rinnovo (flussi di massa medi 2007-2011)	0,90	35,81	46,17	268,54	13,07	4,52	0,38
STIMA 2020	1,252	6,223	23,744	50,493	7,387	0,749	0,341
STIMA 2022	1,68	5,38	35,38	84,05	8,95	0,89	0,01

Nella stima, la Ditta non ha considerato il contributo del punto di emissione n. 8. Il cammino si attiva infatti soltanto quando il processo di cottura, per mantenersi in equilibrio, deve smaltire più energia termica di quanta necessaria all'essiccatore. La condizione normale è invece di norma quella in cui il calore in uscita dal forno di cottura viene integralmente sfruttato per la fase di essiccazione. In condizioni ottimali, pertanto, il punto di emissione n. 8 si attiva per un numero esiguo di giornate lavorative annue, e non sempre a piena potenzialità. Il medesimo viene attivato espressamente a piena potenza solo per effettuare le letture necessarie per l'autocontrollo. Il contributo alle emissioni del punto n.8 risulta pertanto già presente e calcolato all'interno delle emissioni del punto n.1. Analoghi discorsi possono essere effettuati per il cammino n. 7, che si attiva solo in occasione degli autocontrolli e quando non è necessario recuperare il calore nell'essiccatore.

La Ditta dichiara che, per alcuni parametri, i valori riscontrati in fase di autocontrollo sono di fatto coincidenti con il limite di rivelabilità e pertanto troppo influenzati dal "rumore di fondo", ritenendo che le oscillazioni dei dati non siano indice di un reale aumento del carico di inquinamento.

Rispetto ai valori comunicati in occasione del rinnovo, si assiste comunque ad una diminuzione marcata per quasi tutti gli inquinanti, ad esclusione delle Polveri. Si registra inoltre un aumento dei flussi annuali di alcuni inquinanti tra il 2020 e il 2022, più marcato per CO ed NO<sub>x</sub>, più contenuto per COVNM e HCl.

Per il parametro HCl e COVNM, a detta dell'azienda, l'aumento del flusso annuale è legato al diverso numero di giorni di funzionamento dell'impianto nei due anni a confronto, per un totale di 129 giorni nel 2020 e 171 giorni nel 2022. Normalizzando i dati rispetto a 250 giorni ottimali di funzionamento, entrambi i parametri nel 2022 risulterebbero in diminuzione rispetto al 2020.

Per i parametri NO<sub>x</sub> e CO, invece, la Ditta sostiene che l'innalzamento dei flussi annuali è da ricondurre ad un aumento dei flussi orari, a loro volta causati all'aumento di alcuni valori di concentrazioni a cammino. Relativamente a CO i valori delle concentrazioni, seppur in aumento nel 2022 rispetto al 2020, sono comunque in linea con la media del periodo 2012-2022. Per gli NO<sub>x</sub>, invece, nel 2022 la concentrazione al cammino dell'essiccatore ha visto un aumento di circa il 20% rispetto alla media del periodo 2012-2022: i valori sono stati tuttavia molto al di sotto del

limite consentito. L'aumento della concentrazione di NOx all'essiccatoio non parrebbe indice di un degrado delle condizioni del processo di essiccazione: ciò sembra corroborato dalle ultime misurazioni effettuate nel 2024, in cui i valori emissivi sono tornati in linea con la media dell'ultimo periodo.

Per dimostrare la trascurabilità delle emissioni diffuse, la Ditta, in occasione del rilascio, aveva presentato gli esiti di campionamenti effettuati in ambiente di lavoro, in particolare nel reparto prelavorazione, in prossimità della mattoniera, nei pressi della impilatrice laterizi, nel reparto manutenzione e nella zona scarico cotto, nonché in ambiente esterno, nella zona movimento terra. In occasione del rinnovo, aveva individuato due aree quali possibili sorgenti di emissione diffusa: l'area movimentazione materie prime e prodotto finito e l'area esterna allo stabilimento lungo la strada Comunale via Vecchia di Pianfei, per le quali aveva messo in atto una serie di interventi di contenimento, che parevano adeguati alle indicazioni dell'Allegato V, parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ripresi nel provvedimento di rinnovo. Nella documentazione allegata all'istanza, la Ditta dichiara di utilizzare una rete di distribuzione acqua con nebulizzatori, attivabile quando serve, che copre le zone a maggiore polverosità e di effettuare, sempre quando necessario, trattamenti di bagnamento con autobotte sulle strade di accesso ai cumuli di materiale.

Nell'istanza di modifica sostanziale dell'AIA, la Ditta ha descritto gli accorgimenti/interventi di mitigazione delle emissioni diffuse che verranno messi in atto in relazione alla nuova attività di recupero rifiuti, che sono i medesimi già messi in atto per il materiale vergine e che vengono inseriti nel quadro emissivo.

Con riferimento alle emissioni convogliate, a seguito dell'istruttoria condotta, i limiti previsti ai camini n. 1, 2 e 8, derivanti dall'essiccatoio e dal forno di cottura, vengono ridotti del 10%, rispetto ai valori attualmente fissati. Vengono inoltre inseriti, su tali camini, limiti per i parametri metalli pesanti, PCB, IPA e PCDD/PCDF.

Non vi sono particolari osservazioni per quanto riguarda l'uso della risorsa idrica...omissis...

## **Quadri emissivi, limiti e prescrizioni - AGGIORNATO**

### ***Ciclo produttivo - INVARIATO***

### ***Produzione ed uso dell'energia - INVARIATO***

## ***Emissioni in atmosfera - AGGIORNATO***

### **Quadro emissivo e limiti di emissione**

Ove non diversamente specificato, i limiti si intendono come media oraria e si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo; il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento è, inoltre, quello derivante dal processo

### **EMISSIONI CONVOGLIATE**

N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		DIAMETRO O LATI SEZIONE (m o mxm)	ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm <sup>3</sup> )	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
1	ESSICCATOIO	250.000	POLVERI	18 <sup>(1)</sup>	-	24,095 x 2,9	10	-	BIENNALE
			CO	135 <sup>(1)</sup>	-				
			NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	135 <sup>(1)</sup>	-				
			SO <sub>x</sub> (come SO <sub>2</sub> )	135 <sup>(1)</sup>	-				
			Compensi del Cloro (come HCl)	27 <sup>(1)</sup>	-				
			COVNM <sup>(2)</sup>	18 <sup>(1)</sup>	-				
			Cd+Tl	0,05 <sup>(1)</sup>	-			-	SEMESTRALE/ BIENNALE <sup>(3)</sup>
			Hg	0,05 <sup>(1)</sup>	-				
			Altri metalli	0,5 <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>	-				
			PCDD+PCDF	0,1 ng/Nm <sup>3</sup> <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup>	-				
			IPA	0,01 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(6)</sup>	-				
			PCB-DL	0,1 ng/Nm <sup>3</sup> <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(7)</sup>	-				

N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		DIAMETRO O LATI SEZIONE (m o mxm)	ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm <sup>3</sup> )	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
2	FORNO DI COTTURA	50.000	POLVERI	18 <sup>(1)</sup>	-	1,5 x 1,5	16,5	-	BIENNALE
			CO	540 <sup>(1)</sup>	-				
			NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	135 <sup>(1)</sup>	-				
			SO <sub>x</sub> (come SO <sub>2</sub> )	135 <sup>(1)</sup>	-				
			Composti del Fluoro (come HF)	4,5 <sup>(1)</sup>	-				
			Composti del Cloro (come HCl)	27 <sup>(1)</sup>	-				
			COVNM <sup>(2)</sup>	45 <sup>(1)</sup>	-			-	SEMESTRALE/ BIENNALE <sup>(3)</sup>
			Cd+Ti	0,05 <sup>(1)</sup>	-				
			Hg	0,05 <sup>(1)</sup>	-				
			Altri metalli	0,5 <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>	-				
			PCDD+PCDF	0,1 ng/Nm <sup>3</sup> <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup>	-				
			IPA	0,01 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(6)</sup>	-				
			PCB-DL	0,1 ng/Nm <sup>3</sup> <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(7)</sup>	-				
3	FORNO DI TERMORETRAZIONE	2.000	INQUINANTI TRASCURABILI			0,2	13	-	-
4	LAMINATOIO	27.000	POLVERI	10	0,270	0,5	13	FILTRO A TESSUTO	BIENNALE
5	SALDATURA	2.500	POLVERI comprese nebbie oleose	10	0,025	0,3	12	-	TRIENNALE
6	MACCHINA PULITRICE CARRI FORNO	8.000	POLVERI	10	0,080	0,5	11,5	CICLONE + FILTRO A TESSUTO INTEGRATI	TRIENNALE

N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		DIAMETRO O LATI SEZIONE (m o mxm)	ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm <sup>3</sup> )	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
7 <sup>(9)</sup>	MOTORE DI COGENERAZIONE	9.470 <sup>(3)</sup>	POLVERI	2 <sup>(10)</sup>	-	0,4	10	SISTEMA LEANOX + CATOX	ANNUALE
			CO	112,5 <sup>(10)</sup>	-				
			NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	95 <sup>(10)</sup>	-				
8 <sup>(11)</sup>	FORNO DI COTTURA (PARTE FINALE)	170.000	POLVERI	18 <sup>(1)</sup>	-	1,5 x 1,5	13,5	-	BIENNALE
			CO	540 <sup>(1)</sup>	-				
			NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	135 <sup>(1)</sup>	-				
			SO <sub>x</sub> (come SO <sub>2</sub> )	135 <sup>(1)</sup>	-				
			Composti del Fluoro (come HF)	4,5 <sup>(1)</sup>	-				
			Composti del Cloro (come HCl)	27 <sup>(1)</sup>	-				
			COVNM <sup>(2)</sup>	18 <sup>(1)</sup>	-			-	SEMESTRALE/ BIENNALE <sup>(8)</sup>
			Cd+Ti	0,05 <sup>(1)</sup>	-				
			Hg	0,05 <sup>(1)</sup>	-				
			Altri metalli	0,5 <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>	-				
			PCDD+PCDF	0,1 ng/Nm <sup>3</sup> <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup>	-				
			IPA	0,01 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(6)</sup>	-				
9, 10, 11, 12 <sup>(12)</sup>	AREA PRERISCALDAMENTO CARRELLI ESSICCATOIO	10.000	POLVERI	10	0,100	0,4 x 1,95 <sup>(13)</sup> 0,4 x 1,00 <sup>(14)</sup>	9	-	TRIENNALE

<sup>(1)</sup> gas secco, tenore di O<sub>2</sub> libero 18%

<sup>(2)</sup> per COVNM si intendono i Composti Organici Volatili Non Metanici, espressi come Carbonio Organico Totale

<sup>(3)</sup> valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 ore, gas secco, tenore di ossigeno di processo

<sup>(4)</sup> antimonio e suoi composti, espressi come antimonio + arsenico e suoi composti, espressi come arsenico + piombo e suoi composti, espressi come piombo + cromo e suoi composti, espressi come cromo + cobalto e suoi composti, espressi come cobalto + rame e suoi composti, espressi come rame + manganese e suoi composti, espressi come manganese + nichel e suoi composti, espressi come nichel + vanadio e suoi composti, espressi come vanadio, stagno e suoi composti, espressi come stagno

<sup>(5)</sup> i valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione tossica equivalente. Per la determinazione della concentrazione tossica equivalente le concentrazioni di massa delle policlorodibenzodipossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) riportati nella seguente tabella, prima di eseguire la somma

	FTE
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina	1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina	0,5
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina	0,01
Octaclorodibenzodiossina	0,001
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano	0,1
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzofurano	0,5
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofurano	0,05
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzofurano	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzofurano	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano	0,1
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzofurano	0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzofurano	0,01
Octaclorodibenzofurano	0,001

(<sup>6</sup>) gli IPA sono determinati come somma di: benzo[a]antracene, dibenzo[a,h]antracene, benzo[b]fluorantene, benzo[j]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, dibenzo[a,e]pirene, dibenzo[a,h]pirene, dibenzo[a,i]pirene, dibenzo[a,l]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene

(<sup>7</sup>) i valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DL, calcolata come concentrazione tossica equivalente. Per la determinazione della concentrazione tossica equivalente le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) riportati nella seguente tabella, prima di eseguire la somma

Congener	Nome IUPAC	WHO-TEF
3,3',4,4'-TetraCB	PCB77	0,0001
3,4,4',5-TetraCB	PCB81	0,0003
2,3,3',4,4'-PentaCB	PCB 105	0,00003
2,3,4,4',5-PentaCB	PCB 114	0,00003
2,3',4,4',5-PentaCB	PCB 118	0,00003
2',3,4,4',5-PentaCB	PCB 123	0,00003
3,3',4,4',5-PentaCB	PCB 126	0,1
2,3,3',4,4',5-HexaCB	PCB 156	0,00003
2,3,3',4,4',5'-HexaCB	PCB 157	0,00003
2,3,4,4',5,5'-HexaCB	PCB 167	0,00003
3,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 169	0,03
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB	PCB 189	0,00003

(<sup>8</sup>) il monitoraggio dei microinquinanti è prescritto con frequenza semestrale per i primi 2 anni dall'avvio dei rifiuti, quindi biennale - Cfr Prescrizione n. 13

(<sup>9</sup>) il camino funziona solo quando non è necessario recuperare il calore nell'essiccatore, in condizioni normali le emissioni sono inviate al camino n. 1

(<sup>10</sup>) gas secco, tenore di O<sub>2</sub> libero 15%

(<sup>11</sup>) il camino si attiva solo quando l'essiccatore non riesce a smaltire tutto il calore prodotto dal forno

(<sup>12</sup>) parametri riferiti a ciascun camino

(<sup>13</sup>) parametro riferito al camino 9

(<sup>14</sup>) parametro riferito ai camini 10,11, 12

## EMISSIONI DIFFUSE

FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1	STRADA COMUNALE VIA VECCHIA DI PIANFEI E ZONE ESTERNE DEL COMPLESSO PRODUTTIVO	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	PROTOCOLLO DI PULIZIA QUOTIDIANA PRESENTATO NEL 2007 AL COMUNE DI MONDOVÌ
D2	MOVIMENTAZIONE MATERIE PRIME E PRODOTTO FINITO	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	UMIDIFICAZIONE CUMULI MATERIALE LAVORAZIONE IN PADIGLIONE DEDICATO SISTEMI DI TRASPORTO MATERIALE CHIUSI COPERTURA CARICHI NEI TRASPORTI ADEGUATA PAVIMENTAZIONE SUPERFICI DI TRANSITO MINIMIZZAZIONE ALTEZZE DI CADUTA REGOLAMENTAZIONE VELOCITA' DI TRANSITO SOSPENSIONE ATTIVITA' SE FORTE VENTO PRESENZA DI QUINTE ARBOREE PERIMETRALI DELL'AREA DESTINATA AD R13

## **Prescrizioni**

1. I valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
4. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza, in particolare per i filtri a tessuto, l'integrità delle maniche deve essere verificata con cadenza almeno quindicinale. Le operazioni di manutenzione dei filtri devono essere registrate e le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Organi di controllo;
5. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. In particolare si richiamano le condizioni di campionamento di cui al par. 6.2.3.2 della norma UNI EN 15259:2008 in merito al dimensionamento della piattaforma. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
7. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
8. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati. I sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse indicati nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;

## **Monitoraggi iniziali**

9. entro 30 giorni dall'avvio al forno del primo impasto contenente il rifiuto recuperato, per i camini n. 2 e 8 (in alternativa 1) l'impresa deve effettuare un rilevamento delle emissioni, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel Quadro Emissivo. Per tali camini, la periodicità di monitoraggio decorre dalla data di effettuazione di tale autocontrollo;

10. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui al punto precedente;
11. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;

### **Monitoraggi periodici**

12. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle normali condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel quadro emissivo secondo la periodicità ivi indicata, a decorrere dall'ultimo autocontrollo effettuato;
13. per i punti di emissione n. 2 e 8 (o in alternativa a quest'ultimo il punto di emissione n. 1), per i primi 2 anni dall'avvio dell'attività di trattamento rifiuti, è prescritta una frequenza di autocontrollo semestrale per i microinquinanti. Al termine di tale periodo, la Ditta dovrà relazione a Provincia, Comune e ARPA in merito all'esito dei controlli effettuati. Qualora non dovessero emergere criticità, si potrà passare, anche per i tali parametri, ad una frequenza di autocontrollo biennale;
14. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui al punto precedente;
15. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;
16. per tutti i medi impianti di combustione, il gestore deve archiviare e conservare, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis dell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i dati previsti ai punti 2.7, 2.8, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 dell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter;
17. i dati di cui al punto precedente devono essere messi, senza ritardo, a disposizione dell'autorità competente per il controllo che ne richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile, devono essere conservati per almeno i sei anni civili successivi;
18. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/controlli-sulle-emissioni-atmosfera>
19. deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla medesima pagina

## **Scarichi acque reflue - INVARIATO**

### **Gestione rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - NUOVO**

#### **Premessa**

La ditta intende avviare una linea di trattamento finalizzata a recuperare - nel processo di produzione dei laterizi - rifiuti speciali non pericolosi individuati con EER 170504: *"Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503"*. Considerato che il massimo quantitativo annuo che si intende sottoporre alle operazioni di messa in riserva [R13] e recupero [R5] è pari a circa 30.000 tonnellate, tale attività, anche se prevista al Punto 7.31-bis del Sub-allegato 1, Allegato 1 del D.M. 5/02/1998 e s.m.i., non risulta gestibile in procedura semplificata in quanto l'Allegato 4, del decreto in questione, prevede, per il recupero nella produzione dei laterizi, un quantitativo annuo massimo pari a 2.220 tonnellate.

Inoltre, in base al parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nota di riscontro n. 174946 del 31/10/2023 ad interpello della Provincia di Novara ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e nota di risposta interpello di Confindustria del 17/11/2023, n.187169gs, su applicazione art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), all'industria manifatturiera, si esclude la possibilità di concedere l'EoW "caso per caso" dei rifiuti EER 17 05 04, prima del ciclo produttivo agli impianti autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - che utilizzano rifiuti unitamente ad altre materie prime nel loro ciclo produttivo. Non risulta, quindi, possibile applicare la disciplina prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, del TUA, in quanto in tale fattispecie non si è in presenza di un *"processo di recupero dei rifiuti"* che soddisfa le condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 184-ter e il cui scopo è la cessazione della qualifica di rifiuto, bensì di un processo volto alla produzione di un bene. Pertanto, sotto il profilo amministrativo ed autorizzativo la VINCENZO PILONE S.r.l., deve acquisire L'autorizzazione al recupero R5 ed R13, ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., mediante la modifica sostanziale della vigente AIA.

#### **Verifiche preliminari di ammissibilità dei rifiuti in impianto.**

Tali verifiche sono da condursi, previo campionamento, presso il sito di produzione. Solo all'ottenimento della conformità ai criteri di ammissibilità presso lo stabilimento della ditta VINCENZO PILONE S.r.l., sarà possibile avviare i conferimenti.

Segue una descrizione della procedura di monitoraggio/controllo da attuarsi per ogni condizione oggetto di verifica.

<b>Verifiche preliminari di ammissibilità / procedure di monitoraggio e controllo</b>	
A) report analitici che, in conformità ai criteri classificazione e di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo secondo le indicazioni delle LL GG SNPA 105/2021 approvate con Decreto 47/2021, attestino la non pericolosità del rifiuto EER 170504 ai sensi dei disposti normativi di livello comunitario e nazionale.	Il lotto omogeneo di rifiuti dovrà essere sottoposto a campionamento, da personale esperto, secondo le disposizioni della UNI 10802:2013 (vedasi PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO). Il campione dovrà essere inviato a laboratorio accreditato che dovrà effettuare la determinazione dei parametri ritenuti rappresentativi e pertinenti al fine di poter escludere la pericolosità del rifiuto. I rapporti di prova dovranno contenere un giudizio di non pericolosità espresso secondo i criteri previsti dalle LL GG SNPA 105/2021. <b>Il lotto di rifiuto sarà ammissibile all'impianto della VINCENZO PILONE S.r.l. solamente se l'analisi attesta la non pericolosità del rifiuto.</b>

<p>B) analisi chimiche relativamente alla concentrazione di inquinanti che dovranno essere inferiori alla soglia di contaminazione di cui alla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai limiti indicati alla prescrizione n. 17 seguente.</p>	<p>Il lotto omogeneo di rifiuto dovrà essere sottoposto a campionamento, da personale esperto, secondo le disposizioni della UNI 10802:2013 (e D.P.R. 120/2017) (vedasi PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO). Il campione dovrà essere inviato a laboratorio accreditato che dovrà effettuare la determinazione dei parametri ritenuti rappresentativi e pertinenti (vedasi il data set analitico minimale previsto dalla tab. 4.1 del D.P.R. 120/2017), al fine di poter escludere il superamento dei limiti di cui alla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei limiti indicati alla prescrizione n. 17 seguente. I rapporti di prova dovranno evidenziare il rispetto dei limiti sopra indicati con espressione dei risultati di prova in mg/kg ss. <b>Il lotto di rifiuto sarà ammissibile all'impianto della VINCENZO PILONE S.r.l. solamente se l'analisi attesta il rispetto dei limiti di cui alla colonna B e dei limiti indicati alla prescrizione n.17 seguente.</b></p>
<p>C) valutazioni visive atte a verificare l'eccessiva presenza di frazioni sabbiose, ghiaiose, radici, frammisti etc.</p>	<p>Il lotto omogeneo di rifiuto dovrà essere supervisionato da personale esperto della VINCENZO PILONE S.r.l.. Nonostante sia prevista una eventuale successiva cernita all'atto del conferimento, il personale è formato per considerare NON conforme, lotti di rifiuto che presentano una evidente e regolarmente distribuita presenza di frazioni estranee (sabbia, ghiaia, radici, frammisti). Si ritiene che la verifica possa essere affidata ad una analisi visiva, ad opera di personale esperto, in grado di valutare la seguente casistica:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- presenza sporadica di frazioni estranee (si contano poche unità sparse): il rifiuto è ammissibile;</li> <li>- presenza di frazioni estranee discreta ma distribuita irregolarmente, a zone: il rifiuto è ammissibile e da sottoporre a cernita interna;</li> <li>- presenza di frazioni estranee evidente e regolarmente distribuita: il rifiuto NON è ammissibile</li> </ul>  Il controllo sarà tracciato da un rapporto predisposto dal personale incaricato e supportato da immagini fotografiche. <b>Il lotto di rifiuto sarà ammissibile all'impianto della VINCENZO PILONE S.r.l. solamente se l'analisi visiva accerta una presenza sporadica o discreta di frazioni estranee (sabbia, ghiaia, radici, frammisti).</b></p>
<p>D) test prestazionali finalizzati a verificare l'idoneità del rifiuto EER 170504 a poter essere impiegato nella produzione di laterizi (a tal riguardo - secondo gli standard interni/PIANO DI CONTROLLO - saranno condotte analisi calcimetriche e Test di ritiro in essiccazione).</p>	<p>Il lotto omogeneo di rifiuto dovrà essere sottoposto a campionamento, da personale esperto, secondo le disposizioni della UNI 10802:2013 (vedasi PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO). Le determinazioni saranno compiute presso il laboratorio interno della VINCENZO PILONE S.r.l.. Le analisi calcimetriche saranno compiute secondo quanto riportato al cap. 3.3 <i>Prova interna di calcimetria</i> della Istruzione Operativa - IO100108. Il Test di ritiro in essiccazione sarà compiuto secondo quanto riportato al cap. 3.3 <i>Prova interna di ritiro in essiccazione</i> della Istruzione Operativa - IO100108. Le analisi calcimetriche ed il Test di ritiro saranno tracciati da rapporti predisposti dal personale interno della VINCENZO PILONE S.r.l.. <b>Il lotto di rifiuto sarà ammissibile all'impianto della VINCENZO PILONE S.r.l. solamente le analisi calcimetriche confermeranno un tenore in CaCO<sub>3</sub> ≤ 40%, ed un ritiro in essiccazione ≤ 10%.</b></p>
<p><b>Il lotto di rifiuto caratterizzato sarà ammissibile all'impianto della VINCENZO PILONE S.r.l. solamente se corredata da attestazioni [rdp/rapporti interni] che consentano di evidenziare il rispetto di TUTTI i criteri di ammissibilità sopra indicati A) + B) + C) + D)].</b> <b>Se uno o più criteri di ammissibilità non sono verificati il rifiuto NON potrà essere conferito alla VINCENZO PILONE S.r.l..</b></p>	

## Verifiche da condursi durante i conferimenti in impianto.

I rifiuti ammessi all'impianto, in quanto ritenuti idonei in base agli esiti delle suddette verifiche preliminari di ammissibilità, saranno sottoposti a:

- verifica visiva (personale qualificato interno effettuerà un sommario controllo visivo del carico al fine di riscontrare eventuali difformità quali presenza di frammisti anomali, colore e/o odore anomalo etc.: se il carico presenta anomalie sarà respinto, se il carico risulta conforme sarà ammesso alla successiva fase di scarico);
- pesatura per il riscontro del peso netto conferito;
- scarico presso la baia R-IN1 (a seguito dello scarico del rifiuto, personale qualificato interno effettuerà un controllo visivo dell'intero carico, al fine di riscontrare eventuali difformità quali presenza di frammisti anomali, colore e/o odore anomalo etc.: se il carico presenta anomalie sarà ricaricato e respinto, se il carico risulta conforme sarà ammesso ed abbancato, avviando così le operazioni di messa in riserva R13).

Durante le attività di trattamento condotte in impianto, a seguito delle eventuali operazioni di cernita, possono generarsi dei rifiuti "autoprodotto", costituiti da: legno, plastica, metalli etc., che verranno stoccati presso l'area R7 posizionata nel reparto di prelavorazione, vicino all'ingresso secondario dell'impianto, individuata nella planimetria di cui alla Tavola 3.5: Rev. 01-*"Planimetria generale stabilimento"*. Tali rifiuti saranno gestiti in base a quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (deposito temporaneo) e conferiti a ditte autorizzate.

### Verifiche da condursi durante la messa in riserva [R13]

Al raggiungimento della volumetria massima del lotto (1.000 m<sup>3</sup>/1.800 t), il personale interno provvederà al campionamento secondo le disposizioni di cui alla UNI 10802:2013 (vedasi PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO), al fine di prelevare un campione rappresentativo da sottoporre alle seguenti determinazioni:

- Analisi calcimetrica;
- Test di ritiro in essiccazione.

Le determinazioni saranno compiute presso il laboratorio interno della VINCENZO PILONE S.r.l..

Le analisi calcimetriche ed il Test di ritiro saranno compiuti secondo quanto previsto dalla Istruzione operativa IO100108, e saranno registrati su rapporti predisposti dal personale interno della VINCENZO PILONE S.r.l..

I risultati delle suddette determinazioni saranno confrontati con i range di idoneità all'uso delle materie prime previsti dal sistema di gestione interno ovvero:

Parametro	Range di idoneità	Argilla	Marna
Calcimetria (contenuto in CaCO <sub>3</sub> )	≤ 40 %	≤ 2 %	> 2 %
Ritiro	≤ 10 %	--	--

### Attività di recupero R5 (produzione di laterizi)

Se gli esiti delle determinazioni precedentemente riportate sono positivi (il campione rappresentativo del lotto presenta caratteristiche allineate con i range di idoneità all'impiego per la produzione di laterizi), il lotto di rifiuto EER 170504, sarà trasferito presso il cumulo di svernamento delle argille o al cumulo di svernamento delle marne, in funzione del tenore calcimetrico riscontrato, per essere così avviato alla produzione di laterizi.

L'avvio della fase di recupero R5 del rifiuto EER 170504, quindi, ha materialmente inizio con lo stoccaggio nei due cumuli di svernamento, marna o argilla a seconda del contenuto di carbonato di calcio (CaCO<sub>3</sub>), previo l'espletamento delle verifiche di conformità.

Il rifiuto in questione non può essere introdotto direttamente nelle successive fasi del ciclo produttivo, ma si rende necessario effettuare una fase di svernamento/omogeneizzazione/maturazione, sui rispettivi

cumuli di stoccaggio, in modo da uniformare il più possibile le caratteristiche del materiale inviato alle fasi successive.

Lo stoccaggio nei cumuli di svernamento costituisce, quindi, una vera e propria fase del ciclo produttivo che attualmente viene già svolta sia per le materie prime vergini di cava, sia per i sottoprodotti ex D.P.R. 120/2017. Diversamente si rischierebbe di confezionare lotti di laterizi con caratteristiche meccaniche, prestazionali e colorazione differenti, con difficoltà di conformità agli standard qualitativi del prodotto cotto finito.

A supporto di quanto sopra, si evidenzia che la prassi consolidata dello stoccaggio per svernamento/omogeneizzazione/maturazione è anche citata nelle BREF ceramica.

**Prescrizioni relative alla realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13 e R5 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sito in Mondovì, Via Vecchia di Pianfei, 2/B, autorizzato in capo alla ditta Vincenzo Pilone Srl.**

L'impianto deve essere realizzato, secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della Ditta, come modificata ed integrata dai successivi elaborati, purché compatibili con le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. l'impianto e le aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti devono essere allestiti in conformità alle vigenti normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
2. l'istante deve sempre garantire, sia nella fase di realizzazione ed allestimento dell'impianto che nella successiva gestione dello stesso, il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini;
3. è fatto obbligo di conseguire ogni altro atto o provvedimento autorizzativo connesso all'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'impianto;
4. deve essere impedito l'accesso all'area adibita alle operazioni di messa in riserva [R13], fatta eccezione per gli addetti ai lavori ed al personale degli Organi di controllo. Inoltre, deve esserne segnalata la presenza con un cartello nel quale verrà indicata la tipologia dell'impianto, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;
5. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita;
6. l'area di messa in riserva dei rifiuti deve essere realizzata in modo da garantire un'adeguata resistenza meccanica ai carichi alle quali è sottoposta;
7. le aree di stoccaggio rifiuti devono essere indicate mediante opportuna segnaletica;
8. tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
9. il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con **verbale di collaudo o di regolare esecuzione**, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, **redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente** ed attestante l'effettiva rispondenza al progetto approvato ed ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra deve essere inviata, mediante PEC, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Comune di Mondovì. Qualunque modifica in corso d'opera, rispetto al progetto approvato, deve essere preventivamente comunicata ed assentita dalla Provincia di Cuneo.

**Prescrizioni relative all'esercizio ed alla gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13 e R5 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sito in Mondovì, Via Vecchia di Pianfei, 2/B, autorizzato in capo alla ditta Vincenzo Pilone S.r.l..**

La presente autorizzazione fa salve tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla normativa statale o regionale, per quanto applicabili; in particolare, l'impianto deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza presentata e nelle successive integrazioni e modifiche pervenute, purché compatibili con le seguenti ulteriori prescrizioni:

10. i rifiuti devono essere stoccati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente;
11. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
12. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori, la dispersione di aerosol e di polveri e di emissioni diffuse in atmosfera dalle lavorazioni autorizzate;
13. sono autorizzati in ingresso all'impianto i rifiuti speciali non pericolosi indicati nella Tabella A, riportata nel presente provvedimento: ogni altra nuova tipologia di rifiuto deve essere preventivamente autorizzata;
14. per i rifiuti prodotti dalla propria attività, la ditta si avvale delle disposizioni del deposito temporaneo di cui all'art. 185 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora il deposito di detti rifiuti non rispetti le condizioni dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, lo stoccaggio dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Cuneo;
15. il quantitativo annuo dei rifiuti in ingresso all'impianto non deve essere superiore a 30.000 Mg, mentre la capacità istantanee di stoccaggio - da considerare per il calcolo dell'importo delle garanzie finanziarie - risulta pari a 1.800 Mg;
16. i quantitativi, le modalità e le aree di stoccaggio dei rifiuti autorizzati, devono essere conformi a quanto indicato nella Tabella A), di seguito riportata, nonché alla documentazione prodotta e devono essere stoccati nelle specifiche aree individuate nella planimetria di cui alla Tavola 3.5: Rev. 01-"*Planimetria generale stabilimento*", datata ottobre 2024, allegata al presente provvedimento;

**Tabella A)**

TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI ALL'IMPIANTO						
Codice EER	Quantitativo annuo massimo trattato (t/anno)	Operazioni di recupero (da R2 a R13)	Quantitativo massimo di messa in riserva R13 (Mg/a)	Quantitativo massimo Istantaneo di stoccaggio	Tempi di stoccaggio massimo	Riferimento planimetria/modalità di stoccaggio
17 05 04	30.000	R13 + R5	30.000	1.800 Mg 1.000 m <sup>3</sup>	12 mesi	R - IN 1 cumulo

17. le terre e rocce da scavo in ingresso al complesso IPPC classificate come rifiuto EER 17 05 04 devono rispettare i seguenti limiti di contaminazione, oltre a quelli di cui alla colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

Parametri	Limiti di concentrazione
Cd + Ti	20 mg/kg
Hg	10 mg/kg
IPA	5 mg/kg
PCB	0,1 mg/kg
PCDD/PCDF	5 ngTE/kg

18. per ogni lotto di terre e rocce da scavo di cui al EER 17 05 04, proveniente da impianti autorizzati al recupero di tali rifiuti e non direttamente da un cantiere di scavo, la Ditta dovrà effettuare un controllo analitico ulteriore rispetto alla caratterizzazione da parte del fornitore;
19. la messa in riserva deve avvenire nel rispetto delle norme tecniche dell'Allegato 5 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i. e del D.M. 161/2002;
20. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
21. lo spostamento dei rifiuti, nell'attraversamento della strada comunale denominata Via Vecchia di Pianfei, deve essere effettuata utilizzando apposito FIR, come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
22. per qualunque tipo di sversamento accidentale di rifiuti, la Ditta deve adottare ogni utile accorgimento atto ad impedire il dilavamento meteorico di sostanze inquinanti;

23. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone l'avvio alle successive fasi di recupero;
24. deve essere evitata la perdita accidentale di rifiuti in fase di movimentazione e/o trasporto;
25. deve essere garantita, durante tutto l'anno, l'idoneità della viabilità interna all'impianto;
26. tutti i rifiuti devono pervenire all'impianto nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia, a mezzo di vettori regolarmente iscritti all'Albo nazionale Gestori ambientali;
27. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale;
28. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
29. è fatto obbligo di comunicare, almeno 30 giorni prima, alla Provincia e per conoscenza al Dipartimento ARPA di Cuneo, le modifiche sostanziali e non sostanziali che si intendono eseguire sull'impianto, richiedendo, se del caso, la preventiva autorizzazione, mediante l'apposita modulistica;
30. l'istante deve provvedere a richiedere, in caso di modifica della ragione sociale, mediante istanza redatta in competente bollo, il rilascio di apposito provvedimento di variazione. L'istanza deve essere presentata almeno 20 giorni prima della variazione. Nei medesimi termini deve essere altresì comunicata l'eventuale variazione dell'assetto societario;
31. deve essere comunicata - entro il termine sopra indicato - l'eventuale variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, documentandone, contestualmente, la sussistenza dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge;
32. la cessazione dell'attività deve essere comunicata alla Provincia, con preavviso di almeno 30 giorni;
33. la ditta deve provvedere - non oltre 180 giorni dalla data di cessazione di esercizio delle operazioni autorizzate - alla bonifica, nonché al ripristino ambientale dell'area e delle installazioni fisse e mobili;
34. le comunicazioni che l'istante deve trasmettere ai sensi della presente autorizzazione, devono essere inviate mediante PEC;
35. a far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
36. la presente autorizzazione è valida solo se la ditta è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno su cui si intendono effettuare le fasi autorizzate;
37. copia della presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto;
38. sono comunque fatti salvi i diritti di terzi;
39. l'istante dovrà presentare, almeno sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento, documentata domanda di rinnovo dell'autorizzazione, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto;

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'adozione, a seconda della gravità delle infrazioni, di un provvedimento di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione - ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

### ***Emissione sonore - INVARIATO***

### ***Sicurezza industriale e adempimento ex DM 272/2014 (ora DM 95/2019) - INVARIATO***



**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  
AGGIORNAMENTO per MODIFICA SOSTANZIALE**

**VINCENZO PILONE Srl – MONDOVI'  
ALLEGATO TECNICO 2 - AGGIORNAMENTO 1**

**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

<b>PREMESSA - INVARIATO .....</b>	<b>2</b>
<b>COMPARTO: MATERIALI IN INGRESSO AL CICLO PRODUTTIVO E PRODOTTI FINITI - AGGIORNATO .....</b>	<b>3</b>
<b>COMPARTO: ENERGIA - INVARIATO.....</b>	<b>3</b>
<b>COMPARTO: RISORSE IDRICHE - INVARIATO .....</b>	<b>5</b>
<b>COMPARTO: EMISSIONI SONORE - INVARIATO .....</b>	<b>5</b>
<b>COMPARTO: RIFIUTI - AGGIORNATO .....</b>	<b>5</b>
<b>COMPARTO: SICUREZZA INDUSTRIALE E PROTEZIONE ACQUE SOTTERRANEE - INVARIATO .....</b>	<b>5</b>
<b>CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE - AGGIORNATO .....</b>	<b>6</b>

## **PREMESSA - INVARIATO**

## COMPARTO: MATERIALI IN INGRESSO AL CICLO PRODUTTIVO E PRODOTTI FINITI - AGGIORNATO

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Argilla	Misura diretta discontinua	t	n.a.	Pesa	Annuale	Registrazione ed invio annuale agli enti competenti. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Marna						
Materiali end of waste distinti per tipologia						
Coke						
Rifiuto EER 170504						
Laterizio prodotto						

n.a.: non applicabile

## COMPARTO: ENERGIA - INVARIATO

n.a.: non applicabile

## COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA - AGGIORNATO

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI	
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>	(1)	7	ANNUALE	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"	
Polveri comprese nebbie oleose	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		1, 2, 4, 8	BIENNALE		
NOx (come NO <sub>2</sub> )	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		6, 9, 10, 11, 12	TRIENNALE		
SOx (come SO <sub>2</sub> )	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		5	TRIENNALE		
CO	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		7	ANNUALE		
COVNM	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		1, 2, 8	BIENNALE		
Composti del Cloro (come HCl)	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		1, 2, 8	BIENNALE		
Composti del Fluoro (come HF)	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		7	ANNUALE		
Cd+Tl	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		1, 2, 8	BIENNALE		
Hg	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		1, 2, 8	BIENNALE		
Altri metalli	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		1, 2, 8	BIENNALE		
PCDD+PCDF	Misura diretta discontinua	ng/Nm <sup>3</sup>		2, 8 (in alternativa 1)	BIENNALE/ SEMESTRALE - cfr prescrizione emissioni n. 13		
IPA	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		2, 8 (in alternativa 1)			
PCB-DL	Misura diretta discontinua	ng/Nm <sup>3</sup>		2, 8 (in alternativa 1)			
				2, 8 (in alternativa 1)			
				2, 8 (in alternativa 1)			

(1) per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temiambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>"

**COMPARTO: RISORSE IDRICHE - INVARIATO****COMPARTO: EMISSIONI SONORE - INVARIATO****COMPARTO: RIFIUTI**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE
Parametri di cui alla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Cd + Ti Hg IPA PCB PCDD/PCDF	Caratterizzazione dei rifiuti in ingresso	mg/kg ngTE/kg	Per ogni lotto omogeneo di rifiuto oggetto di conferimento	come da istruzione operativa IO100108 e protocollo di campionamento Cfr. prescrizione n. 17 comparto <i>Gestione rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</i>
Quantificazione rifiuti recuperati e prodotti (suddivisi per EER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/m <sup>3</sup>	1 volta / anno	

**COMPARTO: SICUREZZA INDUSTRIALE E PROTEZIONE ACQUE SOTTERRANEE - INVARIATO**

## CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE - AGGIORNATO

Le frequenze dei controlli ordinari, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono definite in relazione al profilo di rischio che sarà computato in capo all'installazione, con aggiornamento annuale, secondo i criteri definiti nel Piano di Ispezione Ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-
Emissioni in atmosfera	Polveri	1, 2, 8 a rotazione
	NOx come NO <sub>2</sub>	
	SOx come SO <sub>2</sub>	
	CO	
	COVNM	
	Metalli (sommatoria)*, Hg, Cd+Tl	
	PCDD, PCDF, IPA, PCB	
	Portata Ossigeno	
	NOx come NO <sub>2</sub>	
	CO	
	Portata, Ossigeno	7